



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 304 del 09-10-2018**

Oggetto:
**CONVENZIONE ART. 14 - ESERCIZIO ASSOCIATO SUAP PRESSO L'UNIONE
MONTANA POTENZA ESINO MUSONE - COMANDO DIPENDENTE COMUNALE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 324/2018 predisposta dal Responsabile del Procedimento, che di seguito si riporta integralmente:

=====

Visto che con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 28/02/2018 si è stabilito quanto segue:

1. *Di approvare per le motivazioni sopraesposte lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del provvedimento.*
2. *Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione.*
3. *Di prendere atto che il servizio SUAP sarà avviato solo a condizione che i comuni interessati (San Severino Marche, Castelraimondo, Fiuminata e Pioraco) approvino, presso i rispettivi organi consiliari, lo schema di convezione allegato alla presente deliberazione.*
4. *Di dare atto che le modalità operative di funzionamento, nonché le eventuali quote di partecipazione e i relativi diritti di segreteria, saranno stabiliti con successivi atti di competenza della giunta dell'Unione, in qualità di ente capofila, e delle giunte comunali interessate.*
5. *Di autorizzare la giunta comunale ad effettuare modifiche non sostanziali allo schema di convezione.*
6. *Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione Montana Potenza Esino Musone ed ai Comuni che hanno manifestato la volontà di adesione al SUAP, quale dovuta informazione.*

Vista la nota prot. n. 27914/2018 del 06/09/2018 con la quale il Presidente dell'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino, facendo seguito a precedenti colloqui intercorsi sia con il dipendente che con questa amministrazione, chiedeva di poter utilizzare la dipendente Rita Mentonelli, cat. C1, per n. 36 ore settimanali fino al 31/12/2019, da assegnare al servizio SUAP associato di cui al precedente punto;

Considerato che nella fattispecie concreta si ravvede l'applicazione dell'istituto del comando mediante stipula di convezione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, ai sensi del quale

1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione previo assenso*



dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

Visti altresì i commi 4 e 5, dell'art. 14, del medesimo CCNL che così recitano:

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

Precisato che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, la convenzione è da intendere quale accordo o intesa tra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, come atto di diritto privato di gestione del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, concernenti la gestione associata dei servizi;
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quella prevista dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000 in quanto non riferibile alla gestione associata dei servizi, è estranea alla competenza del Consiglio comunale, come precisato anche dall'ARAN con il parere 104-14A5;

Acquisito, informalmente, il consenso della dipendente Rita Mentonelli;

Visto lo schema di convenzione relativo all'utilizzo del dipendente;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 92;
- l'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- i CCNL vigenti in materia;

Visto tutto quanto sopra premesso, si propone di deliberare in merito.



Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

PROPONE

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale
Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di autorizzare il comando presso l'Unione Montana Potenza Esino Musone, presso il servizio associato SUAP, della dipendente Rita Mentonelli, cat. C1, per n. 36 ore settimanali, con decorrenza dalla data indicata in convenzione, fino al 31 dicembre 2019 salvo proroga.
2. Di approvare, per l'effetto, lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale relativi all'utilizzo del dipendente da parte del Comune di Pioraco.
3. Di dare atto che l'Unione Montana provvederà a rimborsare al Comune di San Severino Marche gli oneri scaturenti dalla prestazione lavorativa lì prestata, corrispondenti presumibilmente ad € 5.568,29 per l'anno 2018 ed € 33.409,73 per l'anno 2019, ricadenti nel normale orario di lavoro settimanale (36) ai sensi della convezione ex art. 14 del CCNL del 22/01/2004 e ogni altro eventuale onere accessorio dovuto.
4. Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione.


=====

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.





CONVENZIONE PER INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004

Il Giorno _____

TRA

- l'Unione Montana Potenza Esino Musone, C.F. _____, rappresentato da _____, , , incaricato ai sensi di legge;

E

- il Comune di San Severino Marche, C.F. 00119580439, rappresentato da Pietro Tapanelli, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa per la parte giuridica ed in virtù di decreto sindacale n. 76/13 del 31/10/14;

PREMESSO

- Che l'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 prescrive che

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

- Che l'art. 14, commi 4 e 5, del medesimo CCNL, prevede che

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.



Vista la nota prot. n. 27914/2018 del 06/09/2018 con la quale il Presidente dell'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino, facendo seguito a precedenti colloqui intercorsi sia con il dipendente che con questa amministrazione, chiedeva di poter utilizzare la dipendente Rita Mentonelli, cat. C1, per n. 36 ore settimanali fino al 31/12/2019, da assegnare al servizio SUA associato di cui al precedente punto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del comparto " Regioni – Autonomie Locali" stipulato in data 22/01/2004, del dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di San Severino Marche, Rita Mentonelli, posizione C1/C3, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso il SUAP associato dell'Unione Montana Potenza Esino Musone.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Il signor _____ è assegnato temporaneamente e a tempo parziale, per 36/36 alla settimana, all'Unione, dal _____ al 31/12/2019, salvo proroga. L' assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'ente utilizzatore e previo assenso dell'ente di appartenenza. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale. In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro un mese dalla data di adozione della deliberazione di recesso.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

Il dipendente presterà servizio all'Unione Montana per un tempo di lavoro pari a 36 ore settimanali e fino al 31/12/2019 nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo con l'articolazione così definita: lunedì-venerdì 8-14, con rientro nei giorni di martedì e giovedì 15-18.

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di San Severino Marche a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di San Severino Marche corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando e di eventuale conferimento di PO presso il comune utilizzatore. Il trattamento economico fisso e continuativo, i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dall'Unione al Comune di San Severino Marche al termine del periodo di utilizzo del dipendente.

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di San Severino Marche secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio del Personale.

Eventuali forme di incentivazione economica erogate dall'Unione, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell' Ente utilizzatore,



dovranno essere comunicati e trasferiti all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico dell'ente utilizzatore che le dovrà liquidare al dipendente nei limiti di 1/5 del prezzo della benzina verde.

ART. 5 - FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione saranno comunicate al Servizio del Personale del Comune di San Severino Marche.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'ente utilizzatore.

ART. 6 – CESSAZIONE

Gli effetti della convenzione cesseranno nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R (o PEC) di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 7 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 38948

li 29-10-18

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-10-18 al 12-11-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to